

BANDO PER L'ACCESSO ALLE RIDUZIONI TARI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE TENUTE AL PAGAMENTO DELLA TARI DELL'ANNO 2021 AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

1 – Finalità del Bando

1. L'Amministrazione Comunale, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 23 luglio 2021, n. 106 e del Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 28/06/2021, attraverso il presente bando definisce le regole amministrative e tecniche per la presentazione delle istanze di accesso alle riduzioni da riconoscere sulla TARI dovuta per l'anno 2021, l'istruttoria delle medesime e la conclusione del procedimento amministrativo di accoglimento o rigetto.

2. La riduzione di cui all'art.1 è concessa, alternativamente, a favore:

- a) delle attività economiche chiuse o soggette a restrizioni, nel primo semestre 2021 (gennaio-giugno), per effetto di appositi provvedimenti amministrativi (DPCM o altro provvedimento specifico);
- b) delle attività economiche prive dei requisiti di cui alla precedente lettera a) che abbiano subito effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19 comprovati dalla riduzione del fatturato 2020 rispetto al 2019 almeno pari al 30%, calcolato ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 41/2021 commi da 1 a 4.

2 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione ex art. 2, comma 1, lettera a)

1. La riduzione è riconosciuta alle attività economiche, anche individuali, che esercitano una attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che siano soggetti passivi ai fini TARI.

2. L'accesso al beneficio è riservato alle attività economiche che presentano codice ATECO rientrante tra le attività soggette a chiusura o restrizione nell'esercizio dell'attività per effetto di provvedimenti governativi o regionali relativi al primo semestre 2021 e si applica alla relativa utenza principale e locali accessori alla medesima (magazzini, uffici, mense, spogliatoi, servizi). In presenza di più codici ATECO, si applica il codice corrispondente all'attività principale così come risulta presso la competente CCIAA.

3 – Soggetti beneficiari e requisiti relativi alla riduzione ex art. 2, comma 1, lettera b) (calo fatturato)

1. La riduzione è riconosciuta alle attività economiche, anche individuali, che esercitano una attività di impresa, professionale o di lavoro autonomo in qualunque forma giuridica e che siano soggetti passivi ai fini TARI per i quali ricorrono i requisiti definiti dall'articolo 1, commi da 1 a 4, del D.L. 41/2021, e dalla circolare n.5/E del 14 maggio 2021 dell'Agenzia delle Entrate relativa al contributo a fondo perduto riconosciuto dallo Stato:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019;
- al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi;
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;
- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, concordato preventivo ovvero ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.

4 – Criteri di determinazione dell'entità della riduzione e condizioni di attribuzione della riduzione

1. La riduzione spetta ad ogni soggetto richiedente che sia stato ammesso alla fase di assegnazione dell'agevolazione e verrà calcolata sulla base del numero di istanze ammesse alla riduzione, non potendo superare il 50% della somma pro capite dovuta per l'anno 2021 a titolo di TARI parte variabile.

2. Qualora, in relazione al numero di istanze pervenute, lo stanziamento delle risorse non risultasse sufficiente, si provvederà ad una diminuzione proporzionale della percentuale di riduzione di cui al precedente comma 1; per contro, qualora le risorse assegnate risultassero eccedenti rispetto alle necessità, si procederà ad aumentare, in modo proporzionale, la predetta percentuale fino al 100%.

3. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni del presente articolo, le seguenti attività economiche:

- banche e istituti finanziari;
- ipermercati, supermercati e negozi di generi alimentari;

- farmacie;
- tabaccherie;
- studi legali, di consulenza, studi professionali in genere e CAF;
- le attività indicate negli allegati 23 e 24 del DPCM del 3 marzo 2021;
- magazzini quando non abbinati ad una attività principale;
- attività di logistica;
- tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni.

4. L'attribuzione della riduzione è subordinata alla verifica, da parte del Comune, negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA) disciplinanti gli aiuti di Stato, dei seguenti limiti relativi agli aiuti ricevuti:

- euro 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- euro 225.000 per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- euro 1.800.000 per tutte le altre imprese.

5 - Modalità di presentazione delle istanze e riscontro telematico

1. I soggetti che intendono accedere alla riduzione di cui al presente Bando devono presentare apposita istanza/dichiarazione telematica da rendere al gestore della TARI **entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito del gestore www.gruppooveritas.it**, contenente le seguenti informazioni minime:

- dati identificativi dell'attività economica e del suo legale rappresentante, comprensivi di codice fiscale e partita iva;
- indirizzo PEC dell'attività economica eletto ai fini della procedura;
- recapito telefonico ai fini della procedura;
- il codice ATECO primario dell'impresa;
- luogo di ubicazione dell'utenza ai fini TARI;
- tipologia della riduzione per la quale si presenta l'istanza.

2. Alla domanda, dovranno essere allegati i documenti richiesti dal sistema utilizzando esclusivamente l'estensione file PDF, comprendenti:

- il modulo sottoscritto

- l'attestazione della sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto di cui al Bando stesso e delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12: "Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti" della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (COMMA 13 ART. 1 DL 41/20219).

3. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto, in caso di dichiarazioni mendaci.

4. Il modello di domanda, compilato tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone, a pena di esclusione, deve essere presentato dal legale rappresentante o dal titolare in proprio dell'attività economica richiedente la riduzione.

5. La partecipazione al Bando comporta l'accettazione delle procedure e di tutte le previsioni in esso contenute.

6 - Modalità di erogazione della riduzione

1. La riduzione disciplinata dal presente bando è applicata alla rata di saldo a congruaggio dell'importo dovuto ai fini TARI 2021. La data di erogazione della riduzione coincide con la scadenza di pagamento dell'avviso di riscossione del saldo.

7 - Attività istruttoria e di controllo

1. Il Comune, sulla base della documentazione trasmessa dal gestore Veritas che esegue l'istruttoria, quantifica la riduzione, previo eventuale controllo, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà e adotta il provvedimento finale di accoglimento o rigetto, anche in modalità cumulativa.

2. Non saranno ritenute ricevibili le istanze:

- a) presentate oltre il termine;
- b) presentate non utilizzando la modulistica predisposta dal gestore Veritas e non processate nell'apposito portale web messo a disposizione;
- c) incomplete.

3. Il Comune mediante il gestore, in ogni caso, anche successivamente all'erogazione della riduzione, potrà effettuare controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda. Nel

caso di accertata mancanza di uno o più requisiti richiesti, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite, con maggiorazione di interessi per il periodo intercorrente tra la data di erogazione della riduzione e quella di restituzione dello stesso. Oltre al recupero dei contributi erogati, in caso di dichiarazione mendace, rimangono ferme le responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000.

4. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti intervenuta dopo la presentazione dell'istanza ma prima del riconoscimento della riduzione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune.